

Determinazione direttoriale

Prot. n. 37440 del 28/5/2026

Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per l'acquisizione di un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzo di n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, "ALICE" ed "ELLEN"

Il sottoscritto Dr. Salvatore Claps, nella sua qualità di Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), nominato con Decreto Presidenziale n. 122857 del 31/12/2021 a decorrere dal 01/02/2022 per la durata di quattro anni e prorogato a decorrere dal 1° febbraio 2026 con Decreto d'urgenza del Presidente prot. n. 1271 del 12/01/2026 fino all'insediamento dei vincitori della selezione per il reclutamento dei nuovi direttori;

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

VISTO lo Statuto del CREA approvato con decreto commissariale n. 0102568 del 10 novembre 2023 ed adottato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 3, lettera i) dello Statuto CREA in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 112-2022 assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49-2026 assunta nella seduta del 28 aprile 2026;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;

VISTO l'art. 9.8, lettera f) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di gestire le procedure per la valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale e di trasferimento tecnologico e stipula i relativi contratti secondo le disposizioni dettate da apposito Regolamento sulla Proprietà Intellettuale;

VISTO l'art. 13.1, lettera i) del medesimo Regolamento che indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle decisioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

TENUTO CONTO che nell'ambito della sua missione istituzionale il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore foraggero;

VISTA la Determina n. 24407 del 09/04/2026 di autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso recante invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzo di n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, "ALICE" ed "ELLEN";

VISTO l'Avviso Prot. n. 24409 pubblicato sul sito dell'Ente il 10/04/2026 recante invito a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisizione di un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzo di n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, "ALICE" ed "ELLEN", subordinato alla notifica dei MEB all'Organismo Ufficiale da parte dell'Azienda/Ditta individuata, e conseguente inserimento nel relativo elenco ai sensi degli artt. 4 e 6, comma 2 del Decreto MASAF 641978 del 05/12/2024;

PRESO ATTO che alla data di scadenza dell'Avviso fissata alle ore 12.00 del 24/04/2026 risulta pervenuta n. 1 manifestazione di interesse per entrambi i MEB;

VISTA la propria determinazione direttoriale n. 34523 del 18/05/2026, con la quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'Avviso citato;

PRESO ATTO dei lavori della suddetta Commissione riportati nel verbale del 25/05/2026, secondo il quale l'offerta presentata da parte della ditta Arcoiris s.r.l. è ritenuta congrua e accettabile;

RITENUTO di dover procedere, nell'interesse dell'Amministrazione, ad assumere idonea iniziativa tesa a valorizzare i materiali eterogenei biologici denominati, rispettivamente, "ALICE" ed "ELLEN" ottenuti presso il CREA-ZA;

DETERMINA

Articolo 1 - Per quanto in premessa di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 25/05/2026, approvandone l'esito.

Articolo 2 - La Ditta Arcoiris srl, via Placido Rizzotto 46, 41126 Modena, P. IVA 02287951202, è idonea ad acquisire un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzo di n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, "ALICE" ed "ELLEN" per il territorio dell'Unione Europea subordinato alla notifica dei MEB all'Organismo Ufficiale da parte dell'Azienda/Ditta individuata, e conseguente inserimento nel relativo elenco ai sensi degli artt. 4 e 6, comma 2 del Decreto MASAF 641978 del 05/12/2024;

Articolo 3 - Di approvare lo schema, in allegato, del “Contratto in esclusiva per l’utilizzo n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, “ALICE” ed “ELLEN””.

Articolo 4 - Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per il seguito di competenza, e della stessa viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

**F.to Il Direttore
Dr. Salvatore Claps**

CONTRATTO IN ESCUSIVA PER L'UTILIZZO DI N. 2 MATERIALI ETEROGENI BIOLOGICI (MEB) DI PISELLO PROTEICO DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, "ALICE" ED "ELLEN"

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito indicata come "CREA", "Concedente" "Costitutore" o, indistintamente, come "Parte") con sede legale in via della Navicella 2/4, - 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nata

La Ditta sementiera (di seguito indicata come "Concessionario", "Azienda" o, indistintamente, come "Parte") con sede legale in via, Partita IVA, nella persona del Sig., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante.

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dall'allora Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA è costitutore di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale tramite le proprie articolazioni territoriali denominate Centri di ricerca, tra le quali il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura;
- Il CREA intende assicurare ai materiali vegetali sviluppati presso le proprie strutture di ricerca un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- Presso la sede di Lodi del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, il CREA ha svolto attività di ricerca relative all'adattamento di Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico (*Pisum sativum* L.) per il settore delle produzioni biologiche;
- Il CREA è costitutore di due MEB di pisello proteico denominati "ALICE" ed "ELLEN" ("i due MEB");
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il ... (prot. N. ... del ...), manifestazioni di interesse da parte di Aziende, finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzo di n. 2 Materiali Eterogenei Biologici (MEB) di pisello proteico denominati, rispettivamente, "Alice" ed "Ellen" per il territorio dell'Unione Europea;
- L'Azienda, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. N. ... del ...) ad ottenere un Contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzazione, manutenzione e moltiplicazione ai fini della diffusione e valorizzazione dei due MEB per il territorio dell'Unione Europea, dei due MEB di pisello proteico denominati "ALICE" ed "ELLEN" subordinato alla notifica dei MEB all'Organismo Ufficiale da parte Azienda/Ditta individuata, e conseguente inserimento nel relativo elenco ai sensi degli artt. 4 e 6, comma 2 del Decreto MASAF 641978 del 05/12/2024;
- l'Azienda è una società attiva nella produzione e commercializzazione di sementi da agricoltura biologica e/o biodinamica ed è un operatore biologico certificato n...;
- Il CREA, per il tramite del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, con Determina direttoriale n. ... del ..., ha individuato l'Azienda quale soggetto cui affidare il contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzazione, manutenzione e moltiplicazione ai fini della diffusione e valorizzazione dei due

MEB, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella produzione e commercializzazione di sementi da agricoltura biologica e/o biodinamica;

- con il presente Contratto le Parti intendono concludere un contratto di concessione in esclusiva per l'utilizzazione, manutenzione e moltiplicazione ai fini della diffusione e valorizzazione dei due MEB a titolo oneroso, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse e Definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto.

1.2. Salvo che sia diversamente indicato, nel presente Contratto le espressioni e i termini elencati di seguito dovranno intendersi esclusivamente secondo il significato sotto espressamente esplicitato e saranno utilizzati sempre con la lettera maiuscola, sia al singolare sia al plurale:

- **i due MEB:** due popolazioni evolutive di pisello proteico (*Pisum sativum* L.), costituite dal CREA e denominate "ALICE" ed "ELLEN";
- **Prodotti:** la semente biologica dei due MEB;
- **Operatore/Fornitore:** la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento UE 2018/848 in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona;
- **Costitutore:** soggetto che ha sviluppato e selezionato i materiali genetici dei due MEB;
- **Agricoltori moltiplicatori:** soggetti con i quali il Concessionario stipula contratti di coltivazione per la moltiplicazione della semente dei due MEB, anch'essi soggetti autorizzati per la coltivazione in biologico.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1. Con il presente Contratto il CREA concede all'Azienda, che accetta, l'esclusiva dei due MEB per la loro utilizzazione, manutenzione e moltiplicazione ai fini della diffusione e valorizzazione dei Prodotti, per la durata indicata nel successivo art. 3 del presente Contratto entro limiti e condizioni qui stabiliti.

2.2. I diritti che derivano dal presente contratto non possono essere trasmessi, in tutto o in parte, ovvero concessi in sublicenza, se non previa autorizzazione scritta del CREA.

Art. 3. Durata del Contratto

3.1 La durata del Contratto sarà pari a 20 anni (non rinnovabili) dalla sottoscrizione fermo restando l'obbligo da parte dell'Azienda/Ditta individuata di curare le procedure necessarie alla notifica e inserimento dei MEB nel relativo elenco nazionale e il rispetto delle condizioni contrattuali previste e al rispetto dei termini di pagamento stabiliti. In caso di mancata notifica o di mancato inserimento dei MEB, per qualsiasi motivo, nel relativo elenco ai sensi degli artt. 4 e 6, comma 2 del Decreto MASAF 641978 del 05/12/2024, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 4. Obblighi del Concessionario

4.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concessionario si impegna a curare la procedura di notifica dei due MEB all'Organismo Ufficiale nonché tutte gli adempimenti susseguenti ai fini dell'inserimento dei due MEB nel relativo elenco detenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, conformemente a quanto previsto dalla normativa UE e nazionale vigente in materia.

4.2. Il Concessionario si impegna, dopo aver provveduto ed ottenuto l'inserimento dei MEB nel relativo elenco nazionale, a porre in essere gli sforzi necessari ed opportuni per la migliore valorizzazione dei

Prodotti in Italia e in altri Paesi UE, al fine di garantirne la massima diffusione ed a rispettare le prescrizioni previste dall'art.8 del Reg. UE 2021/1189.

4.3. Il Concessionario si impegna, sotto la sua esclusiva responsabilità, a rispettare la legislazione vigente relativa alla produzione, al controllo, alla commercializzazione e all'etichettatura delle sementi e delle sementi biologiche e ad ottenere, a propria cura e spese, le eventuali autorizzazioni o concessioni amministrative necessarie nei diversi Stati di operatività della Concessione per la produzione, l'uso e/o la vendita dei Prodotti.

4.4 Eventuali esigenze di valorizzazione e diffusione dei due MEB in territori diversi da quello UE saranno comunicate dall'Azienda/Ditta in maniera formale e per iscritto al CREA, che risponderà formalmente e per iscritto. Le Parti concorderanno per iscritto anche le condizioni tecniche ed economiche specifiche per il nuovo territorio eventualmente individuato.

4.5. Il Concessionario si assume tutti gli oneri relativi ai rapporti con gli Agricoltori moltiplicatori, alla garanzia della corretta moltiplicazione biologica per quanto riprodotto e selezionato, manlevando espressamente il CREA da qualunque responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in conseguenza delle attività di utilizzo dei due MEB oggetto della presente Concessione. Si impegna altresì a comunicare entro l'inizio della stagione colturale (mese di settembre per le semine autunnali; mese di febbraio per le semine primaverili) l'elenco degli agricoltori ammessi alla moltiplicazione dei due MEB.

4.6 Il Concessionario garantisce che l'utilizzo dei due MEB e dei Prodotti avvenga nel rispetto delle condizioni poste dal costituente.

Art.5. Obblighi del Concedente

5.1 Il CREA si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non concedere in licenza i due MEB ad altri soggetti.

5.2 Il CREA si impegna altresì a fornire supporto e informazioni descrittive e agronomiche dei due MEB necessarie per le attività di notifica da parte del Concessionario.

Art. 6. Responsabilità e garanzie

6.1 Le Parti concordano espressamente che, nei limiti consentiti dalla legge, il CREA non potrà essere ritenuto responsabile di qualsivoglia danno, diretto o indiretto, derivante dallo sfruttamento dei due M.E.B., inclusi in particolare i danni derivanti dall'attuazione, uso, produzione, distribuzione e/o commercializzazione dei Prodotti.

6.2. Il Concessionario, nella misura più ampia consentita dalla legge, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente il CREA e a mantenerlo indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi alla immissione in commercio o all'utilizzazione dei Prodotti o comunque allo sfruttamento o utilizzazione dei due MEB o di parte di essi.

Art. 7 Gestione e Corrispettivi

7.1. A titolo di corrispettivo per la Concessione di cui all'art. 2, dopo la notifica e inserimento dei due MEB nel relativo elenco, il Concessionario corrisponderà al CREA una somma in forma di corrispettivo pari al 4% (quattro/percento) sul prezzo lordo di vendita del seme venduto ("Compenso").

7.2. Ai fini del presente Contratto e comunque ai fini del calcolo del corrispettivo, gli esercizi contrattuali si assumono coincidenti con l'anno solare.

7.3. Con cadenza annuale, e comunque non oltre il 31 Marzo di ciascun anno, il Concessionario invierà al CREA un rendiconto analitico della produzione e commercializzazione dei Prodotti, nonché un prospetto con il calcolo del corrispettivo.

7.4. Sulla base di ciascun rendiconto, il CREA emetterà regolare fattura per l'importo relativo al corrispettivo dell'anno di riferimento del rendiconto.

7.5. Le fatture di cui al comma precedente verranno saldate dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla loro emissione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura.

7.6. Il Concessionario si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di materiale commercializzato, il nominativo e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti del licenziante.

Art. 8- Risoluzione del contratto e divieto di cessione

8.1 Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dal Concessionario, o in caso di mancato interesse commerciale per i due MEB, manifestato con assenza di vendita di seme per due anni consecutivi senza giustificato motivo.

8.2 Al verificarsi della risoluzione o cessazione per qualsiasi motivo del presente Contratto, l'Azienda si impegna:

- a) a interrompere immediatamente l'utilizzo dei due MEB nonché la produzione ed eventuale pubblicizzazione dei Prodotti;
- b) a inviare al CREA, entro trenta (30) giorni, un elenco delle scorte di Prodotti presenti in magazzino;
- c) a restituire i due MEB secondo le modalità previste dal successivo art. 11.

8.3 Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora il Concessionario si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal contratto ed il Concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni di cui al paragrafo precedente.

Art. 9- Inadempimenti

9.1 Nell'ipotesi di inadempimento l'Azienda dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice civile e i due MEB restituiti secondo le previsioni dell'art.11.

Art. 10 - Diritto di recesso

10.1 Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da cui emergano giustificati motivi di recesso.

10.2 Nel caso in cui tale diritto dovesse essere esercitato dal Concessionario lo stesso dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 8.2 del presente contratto ed i due MEB restituiti secondo le modalità previste dal successivo art. 11

Ar.11- Restituzione dei due M.E.B.

11.1 Al termine del contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin da ora che i due MEB torneranno nella completa disponibilità del CREA.

11.2 Il Concessionario potrà procedere alla vendita del seme ancora in proprio possesso entro sei mesi dalla terminazione del contratto, con obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti.

11.3 Oltre tale periodo, il seme invenduto dovrà essere restituito al CREA insieme con la documentazione che ne attesti la produzione e manutenzione secondo la normativa vigente per il materiale eterogeneo biologico.

11.4 Il Concessionario soggiacerà al pagamento di una penale (10.000 euro) nel caso di mancata restituzione al CREA o distruzione (comprovata) di ogni quantitativo di semente invenduta e di

qualunque generazione di ciascuno dei due MEB acquisito con il contratto di licenza, entro 60 gg dal momento del termine naturale o della conclusione anticipata del contratto stesso;

Art. 12. Forza Maggiore

12.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili per il ritardo o l'inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Contratto, nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo derivino da un evento imprevedibile ed indipendente dalla loro volontà quali incendio, inondazione, sciopero, conflitti sociali e atti di vandalismo, a condizione che la Parte inadempiente notifichi all'altra il verificarsi di tale evento nel più breve tempo possibile.

Art. 13. Trattamento dei dati personali

13.1 Titolare del trattamento è il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - con sede in Roma, via della Navicella n. 2/4 - CAP 00184 che si impegna a compiere l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento) e del Dlgs. n. 196/2003, così come modificato dal Dlgs.101/2018.

13.2 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali ad essi riferiti avvenga in violazione della citata normativa hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento o a proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento).

13.3 Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 14 Comunicazioni

14.1 Ai fini del presente Contratto, tutte le comunicazioni allo stesso riferite dovranno essere formulate in forma scritta e recapitate per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Azienda a:

- quanto al CREA:- CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura,
viale Piacenza 29,
26900 Lodi.

Indirizzo di posta elettronica: za.lodi@crea.gov.it ;

PEC: za@pec.crea.gov.it

14.2 Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario.

14.3 La variazione dei recapiti indicati al presente articolo dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate

Art. 15. Foro esclusivo competente

15.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 16. Clausola generale

16.1. Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

16.2. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

16.3. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo, le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 17 - Registrazione e spese

17.1 Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il CREA

Per l'Azienda